
Decreto del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016 che rimette in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che ha prorogato la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e che conferisce l'obbligatorietà generale ad alcune disposizioni contrattuali nuove o modificate, tra cui le disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi, fino al 30 giugno 2018

(del 12 luglio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 6 novembre 2007 che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) fino al 31 dicembre 2009;

il Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che proroga la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e che conferisce l'obbligatorietà generale alle nuove disposizioni sulla cauzione e relativa Appendice 1 e alle modifiche delle disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi, fino al 30 giugno 2016

vista la domanda 23 maggio 2016 delle associazioni contraenti intesa a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che ha prorogato la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e a conferire l'obbligatorietà generale ad alcune disposizioni contrattuali nuove o modificate, tra cui le disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi, fino al 30 giugno 2018;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 49/2016 del 21 giugno 2016 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 122 del 27 giugno 2016;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda di rimessa in vigore della validità del Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che ha prorogato la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e di conferimento dell'obbligatorietà generale ad alcune disposizioni contrattuali nuove o modificate, tra cui le disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi, fino al 30 giugno 2018, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
 - A) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, aziende di compostaggio, di costruzione e manutenzione giardini;
 - B) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale dei giardinieri è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2018.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 12 luglio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca l'8 agosto 2016.

Allegato

Articolo 1

Capoverso 2

Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di:

- a) produzione di piante in vaso e fiori recisi;
- b) vivai e cespi perenni, piante ornamentali;
- c) compostaggio;
- d) costruzione e manutenzione giardini;

le attività che rientrano nel settore costruzione e manutenzione sono:

- Impianti di cantieri e lavori preliminari: misure di protezione, sbarramenti e segnaletica, lavori preliminari relativi alle piante, demolizione, rimozione controllata, trasporti, messa a deposito e smaltimento dei rifiuti;
- Movimento di terra e modellatura del terreno: lavori di sterro, modellatura e spianamento grezzo del terreno;
- Condotte, canalette, pozzetti e drenaggi: scavo di trincee e di fosse, condotte, canalette, pozzi, pozzetti, allacciamenti, coperture e accessori per pozzetti, avvolgimenti, riempimenti, strati drenanti e drenaggi;
- Delimitazioni e pavimentazioni: Strati di fondazione, delimitazioni, pavimentazione in pietra naturale, pavimentazione in blocchetti e lastricati di calcestruzzo, pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni in verde, pavimentazioni per aree da gioco drenanti e non, pavimentazioni di legno, demarcazioni e rivestimenti colorati;
- Muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): Scavo per fondazioni di muri e di scale, fondazioni, muri, pareti, scale e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
- Assicurazione di scarpate e argini: Scavo per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, consolidamento di scarpate con elementi di calcestruzzo, protezione contro l'erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati;
- Superfici verdi e specchi d'acqua: Strati vegetali, miglioramento e lavorazione del terreno, giardini rocciosi e superfici per piante ruderali, superfici per piante acidofile, specchi d'acqua. Biotopi naturali per fauna, piscine, fontane e vasche d'acqua, impianti balneari e stagni balneabili. Lavori di rinnovo e riparazione;
- Piantagione, semina e manutenzione: Fornitura di piante, lavori di piantagione, semina e posa di tappeto erboso in rotoli, manutenzione e misure di protezione, prati estensivi magri e prati fioriti, idrosemina;
- Arredo urbano: Fondazioni, fornitura e posa di elementi di arredo urbano, fornitura e posa di attrezzature da gioco e attrezzature sportive, recinzioni e cancelli, contenitori per rifiuti, impianti di irrigazione automatica per giardini e zone verdi a partire dall'alimentazione dell'acqua all'esterno del giardino;
- Tappeti erbosi, prati, superfici palustri e canneti, superfici ruderali, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Manutenzione di piantagioni: Alberi, arbusti, piante tappezzanti e acidofile. Piante sarmentose e rampicanti. Siepi e cespugli modellati. Rose, piante perenni, graminacee ornamentali, felci, arbusti da bacche, piante da frutto, piantagioni con piante annuali, piante da mastello, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Piante per inverdimento interno: Trasporto di piante, piante in fioriere mobili e vasche;
- Inverdimento edifici: Giardini pensili, pareti verticali, vasche, rampicanti, tecniche di fissaggio;
- Campi sportivi e da gioco: costruzione, drenaggi, semine per i campi naturali. Costruzione posa di campi sintetici con drenaggi. Sottofondi;

- Pavimentazioni, scale e impianti per lo smaltimento di acque: Selciati e lastricati, pavimentazioni di calcestruzzo, pavimentazioni legate con acqua e pavimentazioni inverdite. Pavimentazioni speciali, scale e gradoni. Lavori di rinnovo e di ripartizione.

Articolo 12 bis Lavoro su chiamata

- 1 Il lavoro su chiamata, ovvero senza un minimo garantito di ore di lavoro, è proibito.
- 2 I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell'ordine:
 - il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista.
 - Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Il datore di lavoro dovrà produrre trimestralmente alla Commissione Paritetica copie delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 14 CCL relative al pagamento del salario.
- 3 I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno venire autorizzati dalla CPC.

Appendice 1 Cauzione

Art. 4.3 punto 2

La cauzione viene svincolata

(...)

2. in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell'incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
 - a) siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
 - b) la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.

ALLEGATO «A»

REGOLAMENTAZIONE SALARI MINIMI

(valido dal 1° gennaio 2016)

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione giardini		Vivaista		Produzione	
		mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A.	Capo giardiniere	5'150.–		5'150.–		5'150.–	
B.	Giardiniere qualificato con esperienza	4'200.–	23.80	4'200.–	23.25	4'050.–	22.42
C.	Giardiniere AFC						
	1° anno dopo l'apprendistato	3'570.–	20.20	3'570.–	19.77	3'570.–	19.77
	2° anno dopo l'apprendistato	3'780.–	21.40	3'780.–	20.93	3'780.–	20.93
	3° anno dopo l'apprendistato	3'990.–	22.60	3'990.–	22.10	3'990.–	22.10

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione giardini		Vivaista		Produzione	
		mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
D.	* Giardiniere con CFP						
	1° anno dopo l'apprendistato	1'943.–		1'943.–		1'943.–	
	2° anno dopo l'apprendistato	2'375.–		2'375.–		2'375.–	
	3° anno dopo l'apprendistato	2'807.–		2'807.–		2'807.–	
	4° anno dopo l'apprendistato	3'239.–		3'239.–		3'239.–	
	5° anno dopo l'apprendistato	3'670.–		3'670.–		3'670.–	
E.	Aiuto giardiniere con esperienza	3'750.–	21.30	3'725.–	20.62	3'725.–	20.62
F.	Aiuto giardiniere	3'500.–	19.85	3'500.–	19.38	3'500.–	19.38
G.	Aiuto temporaneo				18.50		18.50

- A.** Con diploma federale di capo giardiniere. Applicabile unicamente il salario mensile.
- B.** Sono considerati giardinieri qualificati quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera, con esperienza, o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti.
- C.** Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine del tirocinio.
- D.** Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi cinque anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine del tirocinio. Applicabile unicamente il salario mensile.
- E.** Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione in Svizzera.
- F.** Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
- G.** Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. Il numero di aiuti temporanei non può superare il 50 % del totale dipendenti occupati in azienda e sottoposti al CCL.
- * in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.